

**PRESTITO OBBLIGAZIONARIO  
CENTROBANCA ZERO COUPON 1999-2006  
di nominali Euro 3.000.000 Cod.ISIN IT0001318044  
REGOLAMENTO**

**Art. 1 - Importo e titoli**

Il prestito obbligazionario "Centrobanca Zero Coupon 1999/2006" codice ISIN IT0001318044 di Euro 3.000.000 è emesso da Centrobanca S.p.A. con sede in Milano (di seguito l'Emittente). Il prestito è costituito da n. 3.000 obbligazioni dell'importo nominale di 1.000 Euro ciascuna non frazionabile. L'Emittente procederà all'accantonamento del prestito presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213.

**Art. 2 - Prezzo di emissione**

Le obbligazioni sono emesse al prezzo di Euro 752,30 cadauna, corrispondente al 75,23% del valore nominale.

**Art. 3 - Durata**

Il prestito ha una durata di 7 (sette) anni, a partire dal 16 marzo 1999 e sino al 16 marzo 2006.

**Art. 4 - Godimento**

Il prestito ha godimento dal 16 marzo 1999.

**Art. 5 - Interessi**

La differenza di Euro 247,70 lorde per obbligazione fra l'importo corrisposto alla scadenza del prestito e il prezzo di emissione rappresenta gli interessi del 4,14979 % annuo lordo (Act/Act), sull'importo pari al prezzo di emissione con capitalizzazione alla fine di ogni anno.

**Art. 6 - Rimborso**

Il prestito sarà rimborsato alla pari, in un'unica soluzione il 16 marzo 2006, senza deduzione per spese e al netto delle imposte e tasse di cui al successivo art. 9. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito.

**Art. 7 - Servizio del prestito**

Le obbligazioni, a richiesta, saranno custodite in gestione amministrata gratuita - in sub-deposito - da Centrobanca.

**Art. 8 - Termini di prescrizione**

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono decorsi 10 anni dalla data alla quale il prestito è divenuto rimborsabile.

**Art. 9 - Regime fiscale**

Sugli interessi ed altri proventi e sulle plusvalenze, si applicano, nei casi e con le modalità ivi previste, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996 n. 239 ed al D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni nella misura attualmente del 12,50%. Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti o future, alle quali dovessero essere soggette le obbligazioni.

**Art. 10 - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni di Centrobanca sono effettuate, se non diversamente stabilito dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

**Art. 11 - Garanzie**

Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

**Art. 12 - Legge regolatrice e Foro Competente**

Si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.